

Tribunale di Bari  
Sezione Immigrazione

Il Tribunale

dott. Antonio Diella, Presidente; dott. Enzo Davide Ruffo e dott. Gianluca Tarantino, giudici;

nel proc. n. [REDACTED] 23 RG

sulla istanza di sospensione della efficacia della decisione della Commissione Territoriale di Bari che in data 13.4.2022 dichiarava manifestamente infondata la domanda reiterata di protezione presentata da [REDACTED];

ritenuto che si verte in uno dei casi per i quali da un lato non è applicabile il termine dimezzato per la presentazione del ricorso, non essendo stata attestata la effettuazione della procedura accelerata, e dall'altro non vi è l'effetto sospensivo automatico del provvedimento impugnato, atteso lo specifico (ed autonomo, rispetto alla previsione della manifesta infondatezza, poiché fa espresso riferimento a "soggetti provenienti da paesi sicuri) disposto dell'art. 28 bis 2 lett c del DLvo n. 25/2008, richiamato dal comma 3 lett. D dell'art. 35 bis DLv n. 25/2008;

ritenuto che la vicenda migratoria è di carattere economico-familiare;

rilevato che nulla di specifico e di contrario è stato evidenziato in ricorso in merito alle valutazioni della Commissione a suo tempo evidenziate in ordine alla vicenda personale che il ricorrente ha posto a base della decisione di lasciare il suo Paese;

ritenuto che nel caso di specie deve applicarsi l'art. 7 del DL n. 20/2023, poiché la domanda di protezione è stata presentata personalmente via pec dall'interessato nel settembre 2022;

ritenuto che gli elementi che nel loro complesso consentono di disporre, in questa fase e considerando i criteri di valutazione applicabili nella stessa, richiamato l'art. 8 della Cedu, la sospensione della efficacia richiesta in ricorso sono le due buste paga e soprattutto il riferimento di quella di giugno 2023 ad un contratto di lavoro a tempo indeterminato, nonché la attuale disponibilità di un alloggio e la situazione di grave disagio del nucleo familiare di provenienza (per sopperire alle esigenze del quale è avvenuta la migrazione) e la non facile situazione economicosociale del Paese di provenienza;

ritenuto che nel prosieguo del giudizio il ricorrente dovrà provare quanto meno la continuità della sua attività lavorativa (buste paga e prova del pagamento della retribuzione) e la attualità della disponibilità dell'abitazione;

**sospende la efficacia del provvedimento della Commissione innanzi indicato;**

**evidenzia che le parti potranno depositare note difensive entro cinque giorni dalla notificazione del presente provvedimento e che entro cinque giorni successivi alla scadenza del termine ora indicato potranno depositare note di replica;**

**dispone che la Cancelleria nel caso in cui che vi sia stato il deposito delle richiamate note difensive, ne dia immediata notizia allo scrivente;**

letto l'art. 35 bis DLvo n. 25/2008 e 737 cpc;

fissa l'udienza straordinaria di comparizione delle parti nel procedimento innanzi indicato **al 24.11.2023** ore 09.00 innanzi al dott. Diella;  
invita le parti a depositare telematicamente ogni eventuale documento o atto ritenuto utile per la definizione del procedimento,

rilevato che la udienza di comparizione e trattazione prevede la partecipazione dei soli difensori della parti;  
ritenuto che non appare necessario per la decisione disporre la audizione del ricorrente;  
ritenuto opportuno procedere alla trattazione scritta, in sostituzione della udienza innanzi richiamata, del procedimento sopra indicato;

P.Q.M.

**dispone** che l'udienza straordinaria di comparizione delle parti e trattazione **del 24.11.2023** venga celebrata in forma scritta **con lo scambio di note scritte**

assegna alle parti termine fino al giorno della udienza per il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, istanze e conclusioni che dovranno comunque essere avanzate anche in caso di richiesta di rinvio della udienza;

dispone che le parti depositino telematicamente tutta la documentazione a sostegno delle rispettive richieste, compresa quella eventualmente già depositata in forma cartacea;

invita parte ricorrente a depositare, ove non l'abbia già fatto, copia del provvedimento del competente Coa reso sulla istanza (ove presentata) di ammissione al patrocinio gratuito a spese dello Stato;

riserva di provvedere con ordinanza fuori udienza da emettersi nel termine di legge

Bari, 28.7.2023

Il Presidente istr.  
dott. antonio diella